



COMUNE DI ELVA

COMUNE DI ELVA*Provincia di Cuneo*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2023. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventitre**, addì **uno**, del mese di **aprile**, alle ore **dieci** e minuti **zero** nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RINAUDO Giulio	SINDACO	Sì
FALCONE Dario	VICESINDACO	Sì
BRUNA Marco Raimondo (collegato da remoto)	CONSIGLIERE	Sì
MATTALIA Manuela	CONSIGLIERE	Giust.
CLARO Liberato	CONSIGLIERE	Sì
BRUNA Enrico Gianni (collegato da remoto)	CONSIGLIERE	Sì
MATTALIA Bruna	CONSIGLIERE	Sì
GARNERI Lidia	CONSIGLIERE	Sì
GHIO Mattia	CONSIGLIERE	Sì
DAO ORMENA Silvia	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giorgio MUSSO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **RINAUDO Giulio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

DATO ATTO che le aliquote IMU approvate e applicate per l'anno 2022 risultano essere le seguenti:

Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli	10,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RITENUTO, al fine di mantenere un adeguato livello del tributo di mantenere invariate le aliquote applicate nell'anno 2022 e procedere all'applicazione delle stesse anche per l'anno 2023;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio n. 20 in data 24.10.2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3 c. 1 lett b) della Legge 213/2012 nonché l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli	10,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI

2) di confermare, per l'annualità 2023 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3) di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)
- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Qualora i giorni su indicati fossero sabato o domenica la scadenza slitterebbe al lunedì successivo.

4) di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa per appello nominale

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RINAUDO Giulio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Elva,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
(art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Elva, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
 - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
-

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Elva ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.